LEGGE 21 dicembre 1984 n. 119 (pubblicata il 28 dicembre 1984)

Modifiche alla Legge 2 Dicembre 1982, n. 111 (Norme di attuazione del Piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva commerciale).

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 dicembre 1984.

Art. 1

L'art. 5 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

Tabelle merceologiche - ingrosso

e minimi di superficie

TABELLE mq.

1 - ALIMENTARI - DROGHE - NON ALIMENTARI 100

2 - CARNI 2a TUTTE ESCLUSO EQUINA 100

2b EQUINA 100

3 - PRODOTTI ITTICI 80

4 - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

(FRESCHI E CONSERVATI) 100

5 - TESSUTI - CONFEZIONI - MERCERIA

CAPPELLERIA - PELLICCERIA 100

6 - CALZATURE - PELLETTERIE - CUOI - PELLAMI 100

7 - MOBILI - CASALINGHI - ELETTRICI -

ELETTRODOMESTICI - ARTICOLI, APPARECCHIATURE E IMPIANTI

GAS LIQUIDO - TELEFONI 200

8 - ARTICOLI PER INDUSTRIA - ARTIGIANATO

- AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - ENOLOGICI - IDRAULICI

E TERMICI - CARTA DA PARATI - MATERIALE PER

L'EDILIZIA - MESTICHERIA - TESSUTI GREZZI, CORDAMI

- VETRERIA - CASSEFORTI E ATTREZZATURE ANTIFURTO

- CARTELLI STRADALI - MATERIALE GREZZO E SEMIGREZZO 200

9 - CARTOLERIA - GIOCATTOLI - MODELLISMO - CORNICI 100

10 - PROFUMERIA - BIGIOTTERIA - ARTICOLI DELLA

TABELLA TURISTICA - NUMISMATICA E FILATELIA 80

11 - ARTICOLI ED ARMI PER LE ATTIVITA'

SPORTIVE - COPPE - MEDAGLIE E TROFEI 100

12 - ARTICOLI SANITARI E ORTOPEDICI 80

13 - FOTO - CINE - OTTICA - STRUMENTI MUSICALI 80

14 - OROLOGERIA E PREZIOSI 80

15 - PIANTE E FIORI 100

16 - AUTO - MOTO - CICLI - AUTOVEICOLI - INDUSTRIALI,

AUTOBUS E MOTOCARRI, ARTICOLI AERONAUTICI E NAUTICI,

RICAMBI E ACCESSORI, IMBARCAZIONI DA DIPORTO 200

17 - COMBUSTIBILI 100

18 - MEDICINALI 80

I minimi di superficie indicati nel presente quadro possono essere ridotti nel caso siano concesse solo parti delle voci delle Tabelle merceologiche come previsto dall'art. 12.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 2

Forme di commercio al dettaglio

L'art. 7 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Il commercio al dettaglio può svolgersi nelle seguenti forme:

a) in sede fissa in modo tradizionale;

b) in sede fissa a libero servizio;

c) in sede fissa in modo misto;

d) in sede fissa mediante apparecchi automatici;

e) per corrispondenza su catalogo;

f) ambulantemente.

Si definisce in sede fissa al dettaglio, in modo tradizionale, il commercio di beni in appositi locali predeterminati ed il servizio è svolto da persona fisica (addetto alla vendita) che riceve l'ordine e lo soddisfa.

Si definisce in sede fissa al dettaglio a libero servizio, il commercio di beni in appositi locali predeterminati ove il cliente si approvvigiona direttamente dei beni di cui ritiene aver bisogno.

Si definisce in sede fissa al dettaglio, in modo misto, il commercio di beni in appositi locali predeterminati; la vendita si svolge contemporaneamente nei modi di cui ai due commi precedenti.

Si definisce in sede fissa, mediante apparecchi automatici, il commercio di beni attraverso l'uso diretto, da parte dei consumatori, di strumenti a gettone.

Se l'installazione di tali strumenti avviene in esercizio o nelle adiacenze di esercizi già muniti di licenza di commercio, (naturalmente per beni rientranti nelle Tabelle merceologiche della licenza) non occorre autorizzazione alcuna, salvo quanto previsto all'art. 29 della Legge sulla "Disciplina del Commercio".

Se l'installazione di tali strumenti avviene in forma autonoma, occorre la licenza di commercio che è rilasciata con la procedura prevista dalla Legge sulla "Disciplina del Commercio" e con le disponibilità di cui al presente Piano.

Qualora gli apparecchi automatici siano installati all'interno di Uffici, aziende e simili e la vendita sia limitata esclusivamente al personale e non al pubblico non è richiesta alcuna autorizzazione.

Si definisce per corrispondenza su catalogo, la fornitura, da parte del venditore al potenziale compratore, di un catalogo con descritte le merci poste in vendita e relativi prezzi; l'ordinazione della merce avviene mediante apposito tagliando.

Anche tale commercio ricade sotto la presente normativa, in quanto compatibile.

La definizione di commercio ambulante è quella di cui al successivo art. 29.

Ogni soggetto economico può essere titolare di una sola licenza commerciale al dettaglio da esercitarsi in un'unica sede e non può avere altri rapporti di lavoro dipendente od indipendente, ad eccezione delle attività compatibili con le disposizioni del successivo art. 40".

Art. 3

L'art. 11 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Tabelle merceologiche per il commercio fisso al dettaglio.

TABELLA I - ALIMENTARI

Prodotti alimentari freschi e comunque conservati, compresi il pane e le bevande anche alcooliche in confezioni sigillate, latte, derivati del latte.

TABELLA II - CARNI

Carni di tutte le specie animali (escluse quelle equine e di bassa macelleria) fresche, conservate, congelate e comunque preparate e confezionate, salumi in preconfezione, a pezzi interi ed anche al taglio per gli esercizi dotati di apposita affettatrice, frattaglie.

TABELLA III - CARNI EQUINE

Carni e frattaglie equine fresche e comunque preparate, conservate, congelate e confezionate.

TABELLA IV - PRODOTTI ITTICI

Prodotti ittici freschi e comunque conservati.

TABELLA V - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati, conserve e marmellate.

TABELLA VI - PASTICCERIA - PANETTERIA

Pasticceria fresca e conservata, gelati, dolciumi freschi e conservati, latte e derivati (escluso burro e formaggi) bevande non alcooliche, bomboniere (il cui contenuto abbia un valore superiore al contenitore). Pane di ogni qualità, grissini, pizze e focacce.

TABELLA VII - CONFEZIONI

Articoli di vestiario confezionati.

TABELLA VIII - TESSUTI MERCERIA E CAPPELLERIA

Articoli tessili non confezionati per il vestiario e l'arredamento.

Cucirini e cotone per cucire e ricamare, bottoni, aghi, spilli, cordella, elastico, ganci, lacci per scarpe, nastro, spaghetto, pizzi, forcine, fermagli per capelli, pettini.

Filati in genere, cravatte, maglieria (esclusi i vestiti di maglia), mutande, camicie, pigiama e stoffa per la loro confezione, fusti, foderami, teleria, sottabiti e stoffa per la loro confezione, busti, tulle, fazzoletti, sciarpe, colletti, reggipetto, reggicalze, bretelle, guanti, panni e coperte da letto, plaids, camicette, grembiuli, vestaglie e stoffa per la loro confezione, calze, fiori di stoffa, cinture, ventagli, cappellini e berretti estivi per bambini, stoffa per la confezione delle coperte da letto, ombrelli, costumi da bagno, passamaneria e cordoni.

Cappelli e berretti per uomo, donna e bambino.

TABELLA IX - CALZATURE - PELLETTERIA VALIGERIA

Calzature di qualsiasi tipo e accessori, borse, borsette, portamonete, portafogli, cinture, collari, guinzagli guanti in pelle, ombrelli, bastoni, valige, bauli in genere, necessaires da viaggio, portachiavi in pelle, altri articoli in pelle e cuoi esclusi quelli della Tabella n. VII.

Nelle zone L/1 e L/2 possono essere concesse esclusivamente le Tabelle specializzate n. 6 o n. 9 separatamente.

TABELLA X - ARREDAMENTI

Mobili e accessori, soprammobili, materassi e coperte, tendaggi ed accessori, tappeti, stuoie, box per bambini, carrozzine, girelli, seggioloni, infanseat.

TABELLA XI - ELETTRICI

Lampadari, articoli elettrici comprensivi di accessori anche per impianti.

Apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, dischi e nastri magnetici, materiale telefonico, calcolatrici tascabili, telecamere. Elettrodomestici.

TABELLA XII - FERRAMENTA E CASALINGHI

Posateria, stoviglieria, accessori per uso di cucina, bagno, cantina, giardinaggio, gabbie per uccelli. Manufatti di materiale non prezioso per uso domestico e di lavoro, accessori, utensileria da casa e accessori.

Articoli da taglio.

Spaghi, cordami, tessuti e filati da imballaggio.

Vetri, cristalli, specchi.

Guanti in pelle da lavoro.

Articoli per lucidare pavimenti e mobili.

TABELLA XIII - ARTICOLI PER INDUSTRIA ARTIGIANATO - AGRICOLTURA

Macchine da cucire, macchine per maglieria e relativi accessori.

Arredamento, attrezzature e macchine per negozi e relativi accessori.

Arredamento, attrezzature e macchine per officine industriali e laboratori artigianali e relativi accessori.

Macchine, attrezzature e attrezzi ad uso agricolo e relativi accessori.

Macchine, attrezzature e relativi accessori per l'edilizia.

TABELLA XIV - CARTOLERIA - GIOCATTOLI

Carta, cartone, cancelleria, calendari, articoli per scrittoio, articoli per studenti e materiale didattico. Articoli di legatoria. Portatessere, portacarte non in pelle.

Fiori artificiali, album per fotografie, manifesti, riproduzioni di opere artistiche, modellismo.

Forniture per ufficio, escluse quelle previste nella Tabella n. XXXV.

Oggetti di cotillons.

Giocattoli, comprese le biciclette per bambini con ruote di diametro fino a cm. 50.

Libri e riviste, articoli religiosi, dischi didattici.

Può essere aggiunta la vendita di giornali, esclusivamente per quelle zone commerciali ove non hanno sede altri negozi che vendano detti generi.

TABELLA XV - PROFUMERIA

Profumeria, cosmetici, dentifrici, relativi spazzolini, articoli per barba e capelli, portacipria, rasoi e accessori, saponette e articoli per bagno, trousses, necessaires da toeletta (es. forbici, pinzette, ecc...).

Beauty-cases anche in pelle purchè contenenti prodotti di profumeria.

Articoli di bigiotteria non preziosa per l'ornamento della persona e articoli di piccola pelletteria legati alle linee di profumi esclusi calzature e abbigliamento.

Cotone idrofilo e assorbenti igienici per bambini e adulti.

Soprammobili porta profumo.

TABELLA XVI - ARTICOLI ED ARMI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE

Articoli, attrezzature, indumenti, calzature, il tutto per l'esclusiva pratica dello sport.

Articolo da camping.

Imbarcazioni, roulottes.

Esche di qualsiasi tipo.

TABELLA XVII - ARTE E ANTIQUARIATO

Opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità e di interesse storico ed archeologico.

TABELLA XVIII - ARTICOLI FUNERARI E MORTUARI

Corone, articoli ornamentali cimiteriali (comprese le lapidi), casse da morto.

TABELLA XIX - ARTICOLI IDRAULICI E TERMICI

Vasche da bagno, bidets, lavandini, tazze per water, lavelli, tubi di ferro, in piombo od altro materiale, rubinetteria e ricambi, articoli termici e relativi ricambi, porta saponi, porta bicchieri e porta salviette, il tutto a muro.

TABELLA XX - ARTICOLI SANITARI - ORTOPEDICI - IGIENICI

Articoli ad uso igienico - sanitario e curativo per la persona esclusi i medicinali.

TABELLA XXI - AUTO - MOTO - CICLI

Auto, moto, cicli, loro accessori e ricambi.

TABELLA XXII - TURISTICA

Ceramiche, cartoline, adesivi e guide fotografiche, carte da gioco, bandierine, francobolli, bigiotteria, chincaglieria e soprammobili, bigiotteria, in argento per l'ornamento della persona comprese le pietre dure, coralli e perlevetro, oggetti in vetro, cristallo, legno, rame, ottone, peltro, onice, alabastro, resina, oggetti in ferro battuto, imitazioni di armi antiche di qualsiasi genere, oggetti decorativi, articoli per fumatori, pellicole fotografiche, giocattoli, ventagli, porcellane, oggetti artistici artigianali, orologi decorativi per la casa, occhiali da sole.

Tale Tabella non può essere concessa alle persone giuridiche.

TABELLA XXIII - COMBUSTIBILI

Solidi, liquidi e gassosi.

TABELLA XXIV - ERBORISTERIA

Fatta eccezione per i prodotti soggetti a ricettazione medica, o soggetta alla legislazione sugli stupefacenti:

Erbe officinali. Marmellata in vasi confezionati, miele, caramelle di menta, di camomilla e digestivi. Tutte le spezie per uso gastronomico e radici, prodotti cosmetici esclusivamente vegetali.

Hennè, tinture per capelli a base di erbe.

TABELLA XXV - GENERI DI DROGHERIA NON ALIMENTARI

Creme e lacci per calzature, candele, lumini, coloranti per tessuti, detersivi, articoli per lucidare pavimenti e mobili, cotone idrofilo, paglia di ferro, insetticida, spago, mollette per bucato, carta

igienica, alcool denaturato, saponi per toeletta, talco, dentifrici, spazzolini da denti, spazzola da bucato, scope, spazzoloni, carta vetrata, solventi per smacchiare, stuzzicadenti, ciabatte, pantofole, pianelle (in tela e stoffa), turaccioli, colle e leganti, acquaragia, deodoranti per ambienti, lacche per capelli, saponi.

TABELLA XXVI - MATERIALE GREZZO, SEMIGREZZO, SEMILAVORATO PER

L'INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Metalli, legnami, plastiche che per essere usate debbono subire un processo di lavorazione e di trasformazione.

TABELLA XXVII - MATERIALE PER L'EDILIZIA

Laterizi, pietre, materiale da rivestimento, leganti, ghiaia sabbia, calce, cemento, legname da costruzione, laminati e profilati in metallo e plastica, impiallacciature, compensati, masonite, faesite, ferramenta per l'edilizia, porte a soffietto, veneziane.

TABELLA XXVIII - MESTICHERIA

Colori e vernici e tutte le materie prime necessarie per la loro preparazione, tavolozza per pittori, panelli, spatole, stempera colori, spugne, colle, oggetti per imbianchini e per verniciatori, carta e stoffa da parati e relativi accessori per il montaggio, rosoni e stecche in gesso.

TABELLA XXIX - NUMISMATICA E FILATELIA

Monete e medaglie, francobolli da collezione, relativi raccoglitori ed astucci, pubblicazioni specializzate.

TABELLA XXX - OROLOGERIA - PREZIOSI

Orologi, sveglie e relative forniture.

Strumenti di misurazione, di tempo, di pressione atmosferica, di umidità, di temperatura (barometri, igrometri, termometri, temporizzatori).

Articoli di gioielleria, di oreficeria, di argenteria e di cristalleria pregiata.

Penne stilografiche placcate. Servizi artistici e di lusso in vetreria, cristalleria e porcellana. Posateria, oggetti vari e oggetti legati alle linee dei preziosi, lumi e paralumi in metallo pregiato.

TABELLA XXXI - PIANTE E FIORI

Fiori recisi confezionati in mazzi e scatole, in cesti, in vasi, ecc...

Sementi e piante di qualsiasi tipo.

Concimi, terra e vasi per piante.

Fiori artificiali.

TABELLA XXXII - PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA E LA ZOOTECNIA -

GRANAGLIE

Disinfettanti, disinfestanti, antiparassitari, anticrittogamici, il tutto per l'agricoltura, mangimi, integratori e tutti i prodotti per uso zootecnico e zooiatrico.

Pubblicazioni specializzate relative.

Grano, granone, riso, legumi secchi, farina, scope, sporte, spazzoloni, bruscone, bruschini, castane secche, sfarinati, crusche, mangimi per uccelli, fruste, spago, sementi in genere, spazzole, noci, arachidi, mandorle, nocciole, carruba, mangime e becchime per uso zootecnico, bassa enologia.

TABELLA XXXIII - STRUMENTI MUSICALI

Carta da musica, pubblicazioni specializzate, tutti gli strumenti musicali.

TABELLA XXXIV - VETRERIE

Vetri, cristalli e specchi.

TABELLA XXXV - ARTICOLI DI INGEGNERIA

Strumenti per igegneria e apparecchi scientifici.

Carte geografiche e topografiche. Geodesia, riviste specializzate.

Arredamento, attrezzature e macchine per ufficio e relativi accessori.

Arredamenti, attrezzature per la scuola e relativi accessori. Cancelleria e cartoleria, tecnica e artistica.

TABELLA XXXVI - FOTO - CINE - OTTICA

Articoli per foto-cine, lenti ed apparecchi da ingrandimento.

Macchine fotografiche, cinematografiche, relativi accessori e forniture, porta ritratti e album per foto, termometri, barometri, penne stilografiche.

Occhiali da vista e da sole.

Lenti corneali a contatto e accessori.

Lenti ed apparecchi da ingrandimento.

TABELLE XXXVII - GENERI DI PRIVATIVA

Tabacchi, sale, valori bollati, carte da gioco, francobolli, fiammiferi in genere, qualsiasi accessorio per fumatori, cartoline illustrate e postali, carta da scrivere, piccola cancelleria, piccola profumeria, bigiotteria, pellicole. Può essere aggiunta la vendita di giornali, esclusivamente per quelle zone commerciali ove non hanno sede altri negozi che vendono detti generi.

E' abrogato il Decreto 26 aprile 1910 (par. F.).

TABELLA XXXVIII - CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Carburanti minerali e sintetici di ogni tipo ed affini e combustibili ad uso di autorizzazione. (Lavaggio auto).

Può essere abbinata la tabella n. XL "BAR" (b/1 bis).

TABELLA XXXIX - RIGATTIERE

Raccolta e vendita di qualsiasi materiale vecchio che non rientra nell'antiquariato.

TABELLA XL - BAR

TABELLA XLI - RISTORANTE

TABELLA XLII - PIZZERIA

TABELLA XLIII - OSTERIA

TABELLA XLIV - PICCOLI ANIMALI

Cani, gatti, uccelli, pesci e simili, ad esclusione degli animali da cortile, accessori, mangimi ed alimenti per gli animali di cui sopra. Pubblicazioni specializzate relative.

Prodotti zooiatrici.

Coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente Piano esercitano un'attività commerciale regolare, hanno diritto alla conversione della precedente autorizzazione e hanno diritto di ottenere nella licenza tante tabelle merceologiche ricomprendenti tutte le voci merceologiche di cui sono in possesso attualmente, fino a coprire, come massimo, il settore merceologico, oppure ad ottenere, in sostituzione, una tabella specializzata di cui al comma successivo corrispondente all'attività prevalentemente svolta nell'ultimo anno prima dell'entrata in vigore del Piano. Le voci merceologiche, di settori diversi, saranno conservate di diritto in aggiunta alle tabelle merceologiche.

Le domande per tale trasformazione devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano.

TABELLE MERCEOLOGICHE SPECIALIZZATE

PER IL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO

Tabella n. 1 - Articoli per gestanti, abbigliamento bambini fino a 10 anni.

Tabella n. 2 - Abbigliamento per uomo compresi i coordinati delle stesse marche che facciano riferimento all'articoli principale.

Tabella n. 3 - Abbigliamento per donna compresi i coordinati.

Tabella n. 4 - Abbigliamento in pelle compresi i coordinati.

Tabella n. 5 - Calzature bambini fino ai 10 anni.

Tabella n. 6 - Pelletteria, valigeria, cappelli, ombrelli.

Tabella n. 7 - Casa del corredo da sposa.

Tabella n. 8 - Bomboniere e articoli per cerimonie, matrimoni e cresime.

Tabella n. 9 - Calzature compresi i coordinati in pelle dello stesso marchio che facciano riferimento all'articolo principale.

Tabella n. 10 - Casalinghi (posateria, stoviglieria) e soprammobili di porcellana, cristallo, argento.

Tabella n. 11 - Tappezzeria.

Tabella n. 12 - Auto.

Tabella n. 13 - Moto.

Tabella n. 14 - Cicli.

Tabella n. 15 - Abbigliamento per le attività sportive.

Tabella n. 16 - Ferramenta.

Tabella n. 17 - Casalinghi.

Tabella n. 18 - Fiaschetteria (vini, birra, liquori, bibite, acque minerali).

Tabella n. 19 - Tabacchi (tabacchi, fiammiferi, accendini) complementare a: bar-ristorante e simili - alberghi e simili, cartoleria - rivendite di giornali e riviste.

Tabella n. 20 - Articoli da fumo - complementare a: chincaglieria, bigiotteria e articoli souvenir.

Tabella n. 21 - Coppe, medaglie, targhe, trofei, datari, numeratori in metallo e gomma.

Tabella n. 22 - Pellicceria.

Tabella n. 23 - Rivendita giornali e riviste (Edicola).

Tabella n. 24 - Pneumatici di ogni tipo, accessori, ricambi per auto, moto e cicli.

Tabella n. 25 - Autoveicoli industriali, autobus e motocarri.

Tabella n. 26 - Articoli aeronautici e nautici, accessori e ricambi. Imbarcazioni da diporto.

Tabella n. 27 - Elaboratori elettronici di ogni genere, accessori e programmi.

I minimi ed i massimi di superficie per l'esercizio delle Tabelle specializzate sono fissati dalla Commissione Commercio sulla base proporzionale dei minimi e dei massimi di superficie delle normali Tabelle merceologiche.

Art. 4

L'art. 12 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Inscindibilità di tabelle merceologiche e di licenze.

Non possono essere richieste parti di tabelle merceologiche per licenze al dettaglio.

Eventuali limitazioni delle tabelle con conseguente riduzione proporzionale delle superfici minime, potranno essere concesse dal Deputato al Commercio su parere vincolante della Commissione Commercio per particolari motivi di ordine igienico sanitario e/o quando trattasi di locali con destinazione di uso commerciale esistenti.

Al cessare dei motivi che hanno determinato le limitazioni di cui al precedente comma, il titolare della licenza ha diritto di esitare tutti gli articoli previsti dalla relativa tabella merceologica. Non è consentito procedere a scissione di licenze mediante distacco di tabelle e/o voci merceologiche.

Per le licenze all'ingrosso possono essere richieste anche parti di tabelle merceologiche e quindi concesse, con conseguente riduzione proporzionale delle superfici minime, dal Deputato al Commercio su parere vincolante della Commissione Commercio".

Art. 5

L'art. 15 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Calcolo della superficie di vendita, negli esercizi con licenze, avente piu' tabelle merceologiche.

In caso di esercizi muniti di licenza di commercio con piu' Tabelle merceologiche, dovrà essere determinata la superficie adibita ad ogni Tabella merceologica. Nella licenza dovranno essere riportate le superfici di ogni Tabella merceologica; nel caso di licenza, con indicato il settore commerciale, la superficie sarà relativa a quest'ultimo e non per singola Tabella.

La determinazione è presa dall'Ufficio Commercio sentito il titolare della licenza, nel rispetto dei minimi, per ogni singola Tabella, previsti dalla presente legge.

Per le licenze esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Piano, qualora i locali non raggiungano il minimo di superficie per ogni singola Tabella, si procederà ad una riduzione proporzionale dei minimi medesimi.

Nel caso di licenza con piu' Tabelle o voci merceologiche l'arbitraria modifica delle superfici crea pregiudizio all'esercizio delle Tabelle medesime, applicandosi in questo caso il disposto dell'art. 31 della Legge 19 novembre 1981, n. 98".

Art. 6

L'art. 16 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Divieto di variazione di superficie.

E' fatto divieto assoluto di modificare le superfici indicate nelle singole licenze, senza avere prima ottenuto l'autorizzazione.

Per concedere tale autorizzazione, si seguono le indicazioni previste all'art. 32 della Legge 19 novembre 1981, n. 98 modificata con Legge 21 dicembre 1984 n. 118.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per le attività all'ingrosso".

Art. 7

L'art. 20 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111, è così modificato:

"Minimi e massimi di superficie di vendita per tabelle merceologiche al dettaglio.

TABELLE MERCEOLOGICHE Minimi e

Massimi di

Superficie

in mq.

I - ALIMENTARI 40 - 200

II - CARNI 30 - 100

III - CARNI EQUINE 30 - 60

IV - PRODOTTI ITTICI 30 - 60

V - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 30 - 100

VI - PASTICCERIA PANETTERIA 30 - 80

VII - CONFEZIONI 50 - 250

VIII - TESSUTI MERCERIA CAPPELLERIA 40 - 200

IX - CALZATURE PELLETTERIA VALIGERIA 50 - 200

X - ARREDAMENTI 100 - --

XI - ELETTRICI 50 - 300

XII - FERRAMENTA CASALINGHI 80 - 300

XIII - ARTICOLI PER INDUSTRIA,

ARTIGIANATO, AGRICOLTURA 100 - 500

XIV - CARTOLERIA GIOCATTOLI 30 - 150

XV - PROFUMERIA 30 - 80

XVI - ARTICOLI ED ARMI PER LE

ATTIVITA' SPORTIVE 40 - 300

XVII - ARTE E ANTIQUARIATO 80 - 300

XVIII - ARTICOLI FUNERARI E MORTUARI 40 - 100

XIX - ARTICOLI IDRAULICI E TERMICI 40 - 300

XX - ARTICOLI SANITARI E ORTOPEDICI 30 - 100

XXI - AUTO MOTO CICLI 100 - ---

XXII - TURISTICA 20 - 40

XXIII - COMBUSTIBILI 100 - 150

XXIV - ERBORISTERIA 30 - 60

XXV - GENERI DI DROGHERIA NON

ALIMENTARI 20 - 100

XXVI - MATERIALE GREZZO,

SEMIGREZZO,

SEMILAVORATO PER L'INDUSTRIA

E ARTIGIANATO 50 - --

XXVII - MATERIALE PER L'EDILIZIA 60 - --

XXVIII - MESTICHERIA 30 - 100

XXIX - NUMISMATICA E FILATELIA 20 - 50

XXX - OROLOGERIA E PREZIOSI 30 - 100

XXXI - PIANTE E FIORI 40 - 80

XXXII - PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA,

ZOOTECNIA E GRANAGLIE 60 - --

XXXIII - STRUMENTI MUSICALI 30 - 200

XXXIV - VETRERIA 40 - 100

XXXV - ARTICOLI DI INGEGNERIA 50 - 100

XXXVI - FOTO-CINE-OTTICA 30 - 150

XXXVII - GENERI DI PRIVATIVA 20 - 60

XXXVIII - CARBURANTI E LUBRIFICANTI -- - --

XXXIX - RIGATTIERE -- - --

XL - BAR CON SOSTA 30 - --

- BAR SENZA SOSTA 20 - --

XLI - RISTORANTE 30 - --

XLII - PIZZERIA 20 - --

XLIII - OSTERIA 30 - --

XLIV - PICCOLI ANIMALI 30 - 100

I minimi di superficie indicati nel presente quadro possono essere ridotti nel caso siano concesse solo parti delle voci della Tabella merceologica, ai sensi del precedente art. 12.

I minimi ed i massimi di superficie di cui alla Tabella che precede non sono applicabili per le Zone L/1 e L/2".

Art. 8

L'art. 24 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Settori merceologici.

Si definiscono settori merceologico i seguenti:

a) ALIMENTARI

(Tab. I - II - III - IV - V - VI - XXV);

b) ABBIGLIAMENTO

(Tab. VII - VIII - IX);

c) ARREDAMENTO

(Tab. X - XI - XII);

d) BENI PER LA PERSONA

(Tab. XIV - XV - XXIV);

e) BENI DI CONSUMO

(Tab. IX - XXXIII - XXXVI).

Si ritengono compatibili gli abbinamenti di tabelle merceologiche soltanto fino al raggiungimento dei settori merceologici. E' tassativamente escluso l'abbinamento di tabelle merceologiche di settori diversi".

Art. 9

L'art. 26 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Tipologia d'esercizio.

Si definiscono le seguenti tipologie d'esercizio:

a) esercizio specializzato superficie minima

(sino al completamento di mq. 300

un settore)

b) esercizio despecializzato superficie minima

(almeno due settori) mq. 600 + mq. 300

per ogni settore

aggiuntivo

c) centro commerciale superficie minima

intermedio o primario mq. 900

(quando trattasi di un

unico contenitore)

La concessione delle suddette tipologie d'esercizio segue la normale procedura per il rilascio di nuova licenza e potrà venire esclusivamente nell'ambito delle previsioni di fabbisogno di cui al successivo art. 44, allegato C.

Questi tipi di esercizio comunque non potranno sorgere nelle zone L/1 e L/2.

Le tipologie di esercizio di cui alle lettere a), b) e c) non potranno essere concesse se non con la partecipazione di piu' commercianti sotto qualsiasi forma associati.

La limitazione di cui al comma precedente per le tipologie a) e b) vale sino alla data del 31 dicembre 1986.

Qualora la concessione delle tipologie di esercizio di cui alle leggere a), b) e c) avvenga a favore di commercianti esistenti le relative licenze da questi esercitate vengono radiate senza dar luogo a recupero di disponibilità".

Art. 10

L'art. 27 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Minimi di superficie di vendita per i settori merceologici.

I minimi di superficie di vendita per i vari settori sono così stabiliti:

- ALIMENTARI mq. 210

- ABBIGLIAMENTO mq. 140

- ARREDAMENTO mq. 230

- BENI PER LA PERSONA mq. 90

- BENI DI CONSUMO mq. 110".

Art. 11

L'art. 28 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Aree commerciali.

Si definiscono:

a) area commerciale intermedia, un insieme contiguo, o su area determinata, di esercizi specializzati e non, che nel loro insieme determinino la presenza dei seguenti settori:

- ALIMENTARI

- ABBIGLIAMENTO

- ARREDAMENTO

- BENI PER LA PERSONA

- BENI DI CONSUMO;

b) area commerciale primaria, un insieme contiguo o su area determinata, di esercizi specializzati e non, che nel loro insieme determinino la presenza di tutti i settori merceologici e almeno delle seguenti tabelle merceologiche:

- CERAMICA

- BAR

- RISTORANTE.

Le aree commerciali non potranno sorgere nelle zone L/1 e L/2".

Art. 12

L'art. 35 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Mercato ambulante settimanale.

In Borgo Maggiore è istituito un mercato settimanale di commercianti ambulanti che si tiene nella giornata di giovedì con il seguente organico:

- SETTORE ABBIGLIAMENTO n. 52

- CALZATURE n. 7

- CASALINGHI n . 2

- PELLETTERIA n. 3

- CAPPELLI - OMBRELLI n. 1

- CHINCAGLIERIA n. 1

- FRUTTA E VERDURA n. 6

- FORMAGGI E SALUMI n. 2

- PIANTE E FIORI n. 14

- MATERASSI n. 1

- ARTICOLI IN LEGNO E PAGLIA n. 2

- UCCELLI VIVI n. 1

- DOLCIUMI n. 1

- PESCE COTTO n. 1

- PESCE n. 1

- FIORI FINTI n. 1

- SEMENTI n. 1

- POLLAME VIVO n. 1

- MACCHINE AGRICOLE n. 8

- AUTO-ACCESSORI n. 1

- PORCHETTA n. 3

- PIADINA n. 1

ed è frequentato da commercianti ambulanti residenti e forensi.

Spetta al Corpo della Polizia Civile l'assegnazione dei posteggi.

L'organico attuale può essere modificato tramite Decreto Reggenziale su proposta del Dicastero Commercio, sentito il parere vincolante della Giunta di Castello di Borgo Maggiore e della Commissione Commercio.

Apposito regolamento da emanarsi da parte della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, stabilirà i posteggi da assegnarsi ai singoli ambulanti".

Art. 13

L'art. 37 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Licenze per consumazione sul luogo di vendita di alimenti e bevande. Le licenze riguardano:

a) nuovi insediamenti;

b) trasferimenti nella stessa zona commerciale;

c) trasferimenti fuori zona;

d) cambio di titolarità;

e) variazione di superficie;

f) variazioni di gamme merceologiche".

Art. 14

L'art. 40 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Normativa delle tabelle merceologiche per esercizi di commercio al dettaglio per consumazione sul luogo di vendita previste all'art. 11.

Le tabelle merceologiche a cui debbono conformarsi le attività di cui al titolo sono le seguenti:

a) ESERCIZI DELLA RISTORAZIONE

a1 - ESERCIZI DI RISTORAZIONE

TRADIZIONALE

- Somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione con servizio al tavolo;

- Vendita per asporto di soli alimenti (purchè la vendita per asporto sia autorizzata anche dall'Autorità Sanitaria).

L'attività di "Ristorante" è compatibile con l'esercizio di: albergo, sala da ballo, locale notturno ed attività similari.

Può essere aggiunta la vendita di giornali, esclusivamente per quelle zone commerciali ove non hanno sede altri negozi che vendono detti generi.

a2 - PIZZERIA

- Somministrazione e vendita per asporto di pizze;

- Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione; - Somministrazione di prodotti di gastronomia marinara (insalata di pesce, cozze, vongole, lumachini e similari con esclusione delle minestre), salumi, formaggi e cibi di produzione industriale o provenienti da laboratori artigianali autorizzati, consumabili senza preriscaldamento;

- Verdure solo per somministrazione;

- Frutta solo per somministrazione;

- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;

- Gelati mantecati a condizione che il titolare sia munito della autorizzazione sanitaria;

- Pasticceria fresca solo per somministrazione;

- Pasticceria secca solo in confezioni originali.

a3 - ESERCIZI DI RISTORAZIONE A

SELF-SERVICE

- Somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione con servizio al banco o al self-service;

- Vendita per asporto di soli alimenti.

a4 - PIZZERIA AL TAGLIO

- Somministrazione e vendita di pizze al taglio;

- Somministrazione di bevande analcoliche e birra.

a5 - PANINOTECA

- Somministrazione e vendita di panini di qualsiasi tipo consumabili con e senza preriscaldamento;

- Somministrazione di bevande analcoliche, birra e vino.

a6 - FAST FOOD

- Somministrazione e vendita di alimenti di qualsiasi tipo consumabili senza l'uso di posateria;

- Somministrazione di bevande analcoliche, birra e vino.

b) ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE

b1 - BAR ANALCOLICO

- Somministrazione (compreso il latte) e vendita per asporto (escluso il latte) di bevande analcoliche;

- Somministrazione e vendita per asporto di birra;

- Pasticceria fresca solo per somministrazione;

- Pasticceria secca in confezioni originali;

- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;

- Cioccolato, cioccolatini, caramelle e pastigliaggi, sia sfusi che confezionati.

b1 bis - BAR SENZA SOSTA

- Somministrazione (compreso il latte) e vendita da asporto (escluso il latte) di bevande di qualsiasi gradazione;

- Pasticceria fresca solo per somministrazione;

- Pasticceria secca in confezioni originali;

- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;

- Macedonia di frutta solo per somministrazione;

- Cioccolato, cioccolatini, caramelle e pastigliaggi, sia sfusi che confezionati;

- Panini anche tostati, farciti con cibi di produzione industriale o proveniente da laboratori artigianali autorizzati.

- Toasts, tartine, tramezzini, sandwiches;

- Gelati mantecati (a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione sanitaria). L'attività di "Bar senza sosta" è compatibile con l'esercizio di: albergo, sala da ballo, locale notturno e attività similari.

Può essere aggiunta la vendita di giornali, esclusivamente per quelle zone commerciali ove non hanno sede altri negozi che vendono detti generi.

b2 - BAR CON SOSTA

- Come sopra piu' la sosta, sia per la consumazione che per il gioco.

b2 bis - OSTERIA

- Somministrazione (compreso il latte) e vendita per asporto (escluso il latte) di bevande di qualsiasi gradazione;

- Pasticceria fresca solo per somministrazione;

- Pasticceria secca in confezioni originali;

- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;

- Gelati mantecati a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione sanitaria;

- Macedonia di frutta solo per somministrazione;

- Cioccolato, cioccolatini, caramelle, pastigliaggi, sia sfusi che confezionati;

- Toasts, tartine, tramezzini, sandwiches;

- Panini anche tostati, farciti con cibi di produzione industriale o provenienti da laboratori artigianali autorizzati (da somministrarsi con l'uso di stoviglieria e posateria a perdere qualora il locale sia sprovvisto di sguatteria);

- Salumi, formaggi e cibi di produzione industriale o provenienti da laboratori artigianali autorizzati consumabili senza preriscaldamento (da somministrarsi con l'uso di stoviglieria e posateria a perdere qualora il locale sia sprovvisto di sguatteria);

- Obbligo di apertura nelle ore serali e notturne dalle ore 17,00 alle ore 1,00.

c) ESERCIZI ANNESSI A LOCALI DI RITROVO E DI PUBBLICO SPETTACOLO

c1 - BAR ANNESSI A LOCALI DI RITROVO E DI PUBBLICO SPETTACOLO

- Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione;

- Pasticceria fresca e secca solo per la somministrazione;

Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;

- Cioccolato, cioccolatini, caramelle, pastigliaggi e similari sia sfusi che confezionati;

- Toasts, tartine, tramezzini, sandwiches, panini, anche tostati, farciti con cibi di produzione industriale o provenienti da laboratori artigianali autorizzati.

d) CHIOSCHI

d1 - CHIOSCHI

- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;

- Gelati mantecati (a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione sanitaria);

- Somministrazione (compreso il latte) e vendita per asporto (escluso il latte) di bevande analcoliche, compresi spremute, frappè, ghiacciate e granite;

- Somministrazioni e vendita per asporto di birra;

- Cioccolato, cioccolatini, caramelle e pastigliaggi, sia sfusi che confezionati;

- Brioches e focacce;

- Macedonia di frutta;

- Frullati di frutta;

- Semi di zucca salati e noccioline tostate in genere, arachidi, lupini, pop corns, croccantini, salatini o chiacchere bolognesi (solo in confezione originale sigillata)".

Art. 15

L'art. 43 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Modificazione di superficie.

L'aumento di superficie agli esercizi per la consumazione sul luogo di vendita di alimenti e bevande è concesso dal Deputato al Commercio, previo parere della Commissione del Commercio".

Art. 16

L'art. 45 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Durata dell'attività

Le licenze di commercio fisso al dettaglio e quelle per la somministrazione di alimenti e bevande, si dividono nelle seguenti categorie;

a) attività commerciali che sono svolte durante tutto l'anno;

b) attività commerciali che si svolgono nelle zone L/1 e L/2 le quali, in deroga a quanto previsto dall'art. 31 della Legge 19 novembre 1981, n. 98, nel periodo che va dal 16 novembre al 26 febbraio, possono rimanere chiuse sulla base di una regolamentazione da stabilirsi fra Dicastero Commercio e rappresentanti della categoria commerciale nella quale comunque dovrà essere previsto che almeno un terzo degli esercizi pubblici assicuri il servizio.

E' demandato alle organizzazioni commerciali proporre i giorni di chiusura infrasettimanale per categoria. Le chiusure infrasettimanali per le singole categorie saranno fissate con Decreto Reggenziale sentito il parere della Commissione Commercio.

I periodi di sospensione dell'attività di cui all'art. 31 della Legge, debbono essere preventivamente autorizzati dal Dicastero al Commercio. Possono essere negati qualora si dovesse verificare un disservizio.

Il non ottemperare a quanto previsto nel presente articolo, comporta la sospensione dell'attività per giorni 15. La recidiva può comportare la revoca della licenza.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Piano, gli attuali commercianti debbono optare per una delle categorie di cui al primo comma e quindi attenervisi rigidamente per non incorrere nelle sanzioni di cui ai commi due e tre.

La mancata opzione, comporta l'attribuzione alla categoria a).

Possono essere concesse variazioni alla categoria di appartenenza, su domanda degli interessati, dal Deputato al Commercio, previo parere della Giunta di Castello interessata e della Commissione di cui all'art. 9 della Legge.

Le variazioni debbono essere chieste nel mese di ottobre di ogni anno; la determinazione di accoglimento o reiezione deve essere comunicata agli interessati entro il 31 dicembre".

Art. 17

L'art. 47 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Norme a difesa del consumatore.

E' fatto obbligo di applicare un cartello ben visibile con i prezzi per le merci esposte al pubblico.

Le indicazioni sul cartello devono essere tali da non indurre in errore il consumatore per cui deve essere indicato: il peso, le misure e la qualità del prodotto.

Per merci esposte al pubblico, si intendono quelle che si trovano nelle vetrine o in posizione tale che comunque siano visibili dalla strada, nonchè quelle che si trovano sui banchi di vendita ovunque collocati.

Qualora siano esposti insiemi piu' esemplari di un medesimo articolo, normalmente venduto a unità, è sufficiente un unico cartello con il prezzo.

E' concessa deroga alla necessità del cartello per i seguenti articoli:

- preziosi;

- auto-moto-cicli, relativi ricambi ed accessori;

- giornali, riviste e libri (qualora abbiano riportato il prezzo);

- oggetti di antiquariato.

Per tali articoli deve essere a disposizione del pubblico apposito catalogo con indicati i prezzi di vendita al pubblico. Il catalogo deve essere sufficientemente descritto tanto da consentire di individuare facilmente la merce.

Negli esercizi a libero servizio, il cartellino del prezzo deve essere apposto su ogni articolo messo in vendita.

Le indicazioni dei prezzi debbono essere tali da non indurre in errore il consumatore per cui deve anche essere indicato il peso, la misura a cui si riferisce il prezzo per le merci vendute a peso od a misura.

Le merci devono essere vendute a peso netto ed apposita normativa per l'esatta determinazione dei pesi e degli idonei strumenti di misura può essere stabilita con apposito Decreto Reggenziale sentito il parere della Commissione Prezzi.

E' vietato il cartello con doppio prezzo anche se uno di questi è cancellato.

La non osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 35 della Legge 19 novembre 1981, n. 98".

Art. 18

L'art. 48 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 è così modificato:

"Norme per le zone L/1 e L/2.

Allo scopo di creare le condizioni per un'offerta equilibrata, strada per strada o un intorno di strade, vengono predisposte apposite tavole (articolo 44, allegato B) che prevedono la possibilità di sostituire le Tabelle considerate eccedenti con Tabelle di cui è previsto il fabbisogno.

Gli esercizi posti nelle zone commerciali L/1 e L/2 sono tutti considerati esercizi che esitano articoli di interesse turistico; potranno ottenere sostituzioni di Tabelle merceologiche con altre Tabelle della stessa natura a condizione che si raggiunga nella stessa via o vie adiacenti un'offerta equilibrata di tutti gli articoli aventi un generale interesse turistico, fatte salve le esigenze della popolazione ivi residente.

Le tavole di cui all'art. 44, allegato A, della presente legge per le zone L/1 e L/2 prevedono situazioni di fabbisogno senza contemplare alcuna suddivisione tra le Tabelle; il rilascio di nuove licenze avviene esclusivamente per le Tabelle di cui è previsto il fabbisogno secondo l'art. 44 allegato B ma nei limiti delle situazioni previste nell'allegato A dello stesso articolo".

Art. 19

Deroga alle previsioni di fabbisogno.

Licenze per la vendita di motoveicoli e autoveicoli possono essere concesse, in deroga alle previsioni di fabbisogno di cui all'art. 44, esclusivamente a titolari di contratti di concessione con le case produttrici e limitatamente alla vendita dei prodotti delle case stesse.

Tale limitazione non vale per il commercio degli autoveicoli e motoveicoli usati ritirati in permuta di quelli nuovi.

Art. 20

Tavole di fabbisogno

Le tavole di fabbisogno di cui all'art. 44 della Legge 2 dicembre 1982, n. 111 sono sostituite dai seguenti allegati A), B) e C).

Art. 21

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 5° giorno dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 28 dicembre 1984/1684 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Bollini - Giuseppe Amici

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

(%) B. U. n. 12 pag. 446 (%)